

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: "Modifica regolamento IUC - Componente TARI"

L'anno duemilaQUINDICI addi QUINDIC del mese di GIUGNO nel Comune di Canicatti e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica -- in sessione ordinaria -- 2^ convocazione* - per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente - avv. Ivan Trupia, assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

Alle ore 20,40 al momento della trattazione del punto in oggetto risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero		X	GIARDINA Giovanni		X
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino	X	
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio		X	SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro		X
TIRANNO Antonio		X	CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego	X		CANICATTI Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino		X	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore	X		SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore		X	CACCIATO Antonio		X

PRESENTI Nro 21

ASSENTI Nro 09

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

“Modifica regolamento IUC - Componente TARI”

ASSESSORE PATRIZIA BENNICI, illustra l'argomento

Stasera iniziamo con quelli che sono gli atti propedeutici alla programmazione, quindi al bilancio di previsione 2015. Iniziamo proprio con la proposta in Consiglio Comunale relativamente a delle modifiche da apportare al regolamento IUC. Innanzitutto quello che volevo sottolineare è che in questo tipo di proposta chiaramente oltre al contenuto che è prettamente di natura tecnica perché vanno a modificarci alcuni articoli del regolamento, alla base di tali modifiche ci sono delle scelte e degli intendimenti da parte dell'Amministrazione. Il primo intendimento chiaramente è un intendimento di natura più generico, è più generale, vale a dire andare a rendere più chiaro, più trasparente e più di contenuto informativo alcuni passaggi, quindi alcune norme che sono state già recepite attraverso anche sentenze della Cassazione ed anche recepiscono quelli che sono i contenuti normativi più recenti e che abbiamo voluto appunto integrare nel regolamento IUC. Mi riferisco in modo particolare per quello che potrebbe essere una forma più chiara soprattutto per quanto riguarda la determinazione delle superficie tassabili laddove appunto si formano i rifiuti speciali. Questo diciamo si va a collegare, si vuole rispondere ad un'esigenza anche da parte dell'utente. Faccio riferimento chiaramente alle utenze economiche, quindi attività economiche e produttive che sono quelle più interessate perché la normativa ha avuto una sua evoluzione proprio specificatamente alla materia dei rifiuti speciali, quindi era corretto inserirla in modo più chiaro nell'articolo specifico in modo che si è data anche la possibilità...laddove non era prevista diciamo un'ulteriore abbattimento e riduzione specialmente sulle superficie, laddove appunto non era distinguibile, la parte dove si produce il rifiuto speciale e dove non si produce, di potere inserire un'ulteriore categoria. Faccio riferimento alla categoria dei supermercati, delle macellerie che sono appunto attività produttive che sono state interessate in modo particolare e che anche durante l'anno proprio nel confronto, nelle richieste che si sono presentate presso gli uffici abbiamo avuto modo di affrontare e pertanto abbiamo ritenuto necessario appunto inserire un'ulteriore categoria che potesse beneficiare di queste riduzione in abbattimento della superficie tassabile. Poi un altro punto importante è quello che l'Amministrazione a 360° vuole incentivare quella che è la raccolta differenziata, non solo la raccolta differenziata ma anche il riciclo dei materiali. Siccome è fondamentale individuare diciamo un metodo di calcolo che sia uniforme, che sia univoco tale che non vi siano delle differenze nel trattamento tra le diverse categorie oppure che sia suscettibile ad interpretazione dell'articolo, abbiamo cercato proprio di inserire ancor meglio proprio il sistema di calcolo così che appunto l'attività in questione, quindi l'utenza non domestica è in grado di...Innanzitutto non ci può essere una forma discriminativa tra l'applicazione di un articolo ad un'attività rispetto ad un'altra attività, ad un soggetto rispetto ad un altro soggetto giuridico chiaramente, ma allo stesso tempo è molto più chiaro ed aiuta anche nell'applicazione anche l'attività proprio degli uffici. Per quanto riguarda invece la differenziata si è voluto estendere quello che è stato diciamo il cosiddetto incentivo che consisteva appunto nell'eco-bonus e si è voluto estendere come? Inserendo ulteriormente ed escludendo, dal cumulo della famosa riduzione del 60% massimo che si può applicare, chiaramente gli incentivi che si possono avere conferendo nel centro di raccolta comunale. Questo perché? Perché vi erano appunto delle famiglie virtuose che effettuavano la raccolta differenziata e che avevano posto come abitazione principale la propria abitazione, quindi al di fuori del perimetro urbano e non potevano accedere diciamo anche a questa ulteriore riduzione. Pertanto per renderla fruibile anche a queste famiglie che sono virtuose abbiamo fatto questa proposta, abbiamo sistemato proprio l'articolo ampliando quindi la portata della riduzione. Quindi anche le famiglie che abitano fuori dal perimetro urbano e che conferiscono presso il centro di raccolta comunale possono ottenere l'eco-bonus, che come ricordiamo è di un importo massimo 150,00 Euro dalla quota variabile della tariffa. Le altre variazioni che vengono proposte sono attinenti, diciamo sono specificatamente un po' più tecniche e sono relative alle scadenze delle date. Lì, per esempio, abbiamo modificato la scadenza delle date facendo saltare il mese di agosto proprio per evitare che le famiglie avessero da pagare il tributo proprio nel mese in cui normalmente le famiglie sono in ferie e quindi specificatamente lo abbiamo escluso dal piano diciamo delle quattro rate. L'altra modifica che viene fatta serve comunque agli uffici, è un aiuto in più, un supporto in più per andare ad individuare in modo più particolare, in modo più specifico per potere fare delle vulture d'ufficio e quindi questo permetterà comunque di avere un maggior raggio di operare. Sostanzialmente sono questi gli intendimenti dell'Amministrazione quindi maggiore chiarezza e maggiore trasparenza. Nel metodo di calcolo quella di non inserire una rata nel mese di agosto, quello

di amplificare quelli che sono l'applicazione dell'eco-bonus anche per le famiglie che hanno un'abitazione principale al di fuori del perimetro urbano e poi quello sempre di incentivare ancor di più quelli che sono i rifiuti avviati al riciclo, al recupero laddove abbiamo inserito una riduzione che varia, il 10% o il 20%, a secondo della percentuale che è stata avviata al recupero e questa è specificatamente per le attività commerciali. Momentaneamente ho concluso, mi riservo di reintervenire.

(Si allontana il Presidente - presenti n. 20 - assume la presidenza il cons. Sachelì Agata - vicepresidente)

CONSIGLIERE NOCILLA

Colleghi Consiglieri, Presidente, il punto in discussione non è stato trattato completamente in Commissione perché la Commissione è andata deserta quindi è stato trasmesso direttamente, così come è arrivato a noi, all'Ufficio di Presidenza.

DOTT.SSA CARMELA MELI DIRIGENTE DELLA II DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI

Io ribadisco un attimo i concetti già esposti dall'Assessore. Si tratta più che altro di un perfezionamento di quel regolamento TARES che poi è diventato TARI nello scorso esercizio finanziario, ma quando sono passati dal regime TARSU che aveva un concetto base di tassazione completamente diverso dalla TARES e dalla TARI. Il primo anno sono successe una serie di cose quindi diciamo gli uffici sono stati invasi dai contribuenti proprio per la metodologia di calcolo diverso e nel tempo sono nate fuori da questo colloquio diretto con l'utenza le problematiche connesse proprio alla diversa tipologia di tassazione. Quindi alcuni articoli regolamentari hanno richiesto una modifica soprattutto di carattere tecnico, come diceva l'Assessore, così come veniva contabilizzata l'esclusione delle superfici dove si formano i rifiuti speciali perché non sempre è possibile operare una netta demarcazione tra il luogo dove si formano i rifiuti speciali. Non a caso già si era sperimentato una.... *(Entra il cons. Muratore - presenti n. 21)*

Si erano operati degli abbattimenti percentuali. Quindi nell'art. 28 del precedente regolamento approvato dal Consiglio Comunale, noi avevamo individuato solo le categorie 11 che sono studi sanitari, laboratori analisi con una percentuale di abbattimento del 20%, dove proprio non è possibile distinguere il luogo di produzione del rifiuto speciale che va in esclusione dell'imposta; poi il 18 che è negozi di pulitura a secco, falegnameria dove è previsto una percentuale di abbattimento del 40; poi la 19 che è carrozzeria, autofficine, elettrauto e similari dove è previsto una riduzione del 40; poi il 21 che sono le attività artigianali di produzioni specifiche quali aziende agricole, caseifici, cantieri vitivinicole. Questo è quant'altro specificato. Abbiamo aggiunto le categorie 20 che sono le attività industriali con capannoni di produzione perché si è verificato qualche caso in cui né si poteva completamente andare all'esenzione completa, però è giusto dove non è possibile dare una percentuale di abbattimento perché queste società, dalla redistribuzione dei costi in termini tariffari, venivano eccessivamente penalizzate. Poi abbiamo anche il 25, dove sono soprattutto interessati i supermercati cioè i generi alimentari, le macellerie, salumi e formaggi dove già da un punto di vista normativo la tassazione è un poco più alta perché sono quelle attività commerciali ad alta produzione di rifiuti. Anche qui non si può andare ad una esclusione completa, però magari ci sono (parola non chiara) di celle frigo però andiamo ad un abbattimento, per rendere un poco anche più equa la tassazione, del 40%. Poi un'altra problematica di natura tecnica che abbiamo rilevato soprattutto nel caso in cui il contribuente, in caso di decesso di un genitore, della moglie e comunque del soggetto che è iscritto nelle liste di carico della TARI, viene meno. Allora per evitare che le bollette arrivino al morto si adopererà l'ufficio alla voltura però per dare una singola discrezionalità al singolo operatore, che poi è addetto alla verifica dei soggetti iscritti a ruolo, si sceglie un criterio ben preciso che è quello dell'intestatario della scheda anagrafica oppure del convivente più anziano nei casi proprio di decesso della scheda anagrafica e della posizione tributaria gli eredi del deceduto oppure al residente più anziano nei caso di emigrati comunque ancora in sede. Chiaramente sia l'Amministrazione che io, come Dirigente, intendiamo dare una guida all'operatore per evitare che lo stesso possa effettuare delle operazioni di natura discrezionale, magari incappare non dico in qualche irregolarità però in un trattamento diverso magari nella stessa tipologia o perché la stessa procedura viene eseguita da un altro soggetto. Abbiamo voluto dare delle regole ben precise. E' chiaro che se poi, quando arriverà magari la bolletta, ci dovessero essere delle differenze a quelle che sono le regole che l'ufficio si è dato chiaramente l'ufficio è aperto al pubblico e queste rettifiche verranno fatte a dimostrazione del soggetto. Poi anche qui abbiamo voluto specificare il cumulo delle riduzioni ed agevolazioni perché i soggetti che erano residenti fuori il perimetro urbano godevano, godono ancora, della riduzione del 60%. Questa riduzione essendo la riduzione massima si contabilizzava solo questa perché non era stata ben capito. L'Amministrazione, e non solo, ha voluto dare anche in un momento in cui si parla

della necessità di aumentare la percentuale di differenziazione dei rifiuti, e quindi incentivare anche quei soggetti che sono in campagna che essendo penalizzati devono portare i rifiuti dal centro urbano, ecco da qui la detassazione, però se fanno la raccolta differenziata, questo aiuto etc. e quindi conferisco ai centri di raccolta, noi calcoleremo questa in aggiunta al 60%. Poi abbiamo cercato di mollare le scadenze, evitando le scadenze tecniche dell'IMU che ormai è prossima, domani, il 16 giugno, e la mensilità di agosto. Poi anche qui nella metodologia, per quanto riguarda sempre le utenze non domestiche delle attività commerciali, l'art. 45 non specificava bene la percentuale di riduzione quindi seguendo anche un pochino quelle che sono le direttive, come ci muoviamo, seguendo anche un senso logico noi abbiamo detto che questa percentuale di abbattimento che viene data, che va colpire la parte variabile della tariffa deve essere rapportata alla quantità dei rifiuti. Non può essere data in maniera indistinta, quindi c'è l'obbligo dichiarativo da parte del soggetto che chiede l'agevolazione di dichiarare qual è la quantità dei rifiuti conferita. Se ciò non venisse fatto o meglio non è ben determinabile la quantità dei rifiuti conferita per quanto riguarda sempre la via al recupero, quindi che non vanno diciamo in discarico e quindi questa gente sostiene anche dei costi aggiuntivi, questa verrà calcolata in rapporto alle superficie prodotte. Per cui se ci troviamo dal 51 al 100% viene proposta la riduzione del 20% della parte variabile della tariffa, fino al 50 è del 10%. Chiaramente queste percentuali tengono conto un attimino del gettito quindi vengono anche proposti dai collaboratori tecnici, quindi dal supporto informatico dell'Ente per cercare di raggiungere comunque quella che può essere la tassazione più equa e distribuire in maniera più equa questa tassazione che voglio ricordare al Consiglio Comunale che è a pareggio di costo, quindi tutto ciò che viene determinato può o meno avvantaggiare una categoria a discapito di un'altra categoria sia essa una categoria economico-commerciale sia essa un'utenza familiare. Per quanto riguarda le famiglie numerose con oltre cinque componenti, come moltiplicatore di base di attribuzione del costo abbiamo rilevato che effettivamente sono state particolarmente oberate. Essendo a pareggio di costo, anche perché la norma ce lo impone, non potendo trovare una riduzione tariffaria all'interno del servizio perché deve essere ridistribuita a carico degli altri, il Consiglio dovrebbe dare mandato alla Giunta di trovare in sede di programmazione finanziaria di bilancio, con altre entrate dell'Ente, uno stanziamento diciamo in bilancio che vada a finanziare questa riduzione che avremo a posteriori dietro la presentazione delle domande alle fasce sociali più deboli con oltre cinque componenti, quindi che hanno un ISEE inferiore a dieci mila Euro. Come vedete si tratta proprio di tecnicismi che tendono un po' a livellare per quello che si può fiscalmente, una situazione ostica in partenza, che sconta un eccessivo costo di servizio purtroppo che per la nettezza dei rifiuti è ancora presente un po' nei nostri territori e quindi si propongono queste modifiche regolamentari.

(Rientra in aula il Presidente – presenti n. 22 – e riassume la Presidenza della seduta)

Il Presidente pone in votazione per appello nominale, il punto in discussione, che riporta il seguente risultato:

PRESENTI	N. 12 consiglieri
Hanno votato:	
A FAVORE	N. 12 consiglieri <i>(Sacheli, Trupia, Daniele, Comparato, Parla, Sardone, Lo Giudice, Saieva, Canicatti, Baldo Marocco, Bordonaro, Nocilla)</i>
CONTRO	Nessuno
ASTENUTI	Nessuno
ASSENTI	N. 18 consiglieri

Il Presidente, accertato il risultato della superiore votazione, ne proclama l'esito, a seguito del quale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di atto deliberativo, **allegato A)**

Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal presidente;

Con votazione unanime (assenti n. 18 consiglieri)

DELIBERA

Approvare la proposta di atto deliberativo avente ad oggetto: **“Modifica regolamento IUC - Componente TARI”** che, anche se non trascritto, si intende integralmente riportato e si allega sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

15/10/2015



CITTÀ DI CANICATTÌ
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento
IUC -componente TARI-

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II

42. "A"

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

Preso atto che con deliberazione C.C. n.52 del 28 agosto 2014 è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti **IMU, TASI e TARI**;

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 16.03.2015, che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31.05.2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

Riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento IUC, componente Tari, nel rispetto degli equilibri finanziari del bilancio 2015;

Esaminate le modifiche al regolamento comunale IUC, componente Tari, che hanno portato alla riscrittura degli articoli interessati, allegati alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover approvare le suddette modifiche;

Acquisito l'allegato parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;



CITTÀ DI CANICATTÌ
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento
IUC -componente TARI-

DELIBERA

1. Di modificare gli articoli 28,37, 42, 45 ,47, 48, 49 del vigente “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, nella componente TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 28 agosto 2014, così come da allegato “ A” parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di prendere atto che i predetti articoli modificati entrano in vigore dal 1° gennaio 2015;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L’ASSESSORE ALLE FINANZE

Dott.ssa ~~Patrizia Bennici~~

Parere di regolarità tecnica e contabile: **favorevole**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II

Dott.ssa Carmela Meli

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE II

Dott.ssa Carmela Meli

SUB "A"

Art. 28. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che sia effettivamente dimostrato l'avvenuto trattamento e smaltimento in conformità alla normativa vigente.

2. Sono escluse dalla superficie tassabile:

- le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali; i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti
- le aree scoperte


che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, *di rifiuti speciali non assimilabili*, ove siano asservite al ciclo produttivo.

L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.

3. Nell'ipotesi in cui vi sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma *non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso delimitare le superfici* ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando una percentuale di abbattimento **all'intera superficie** su cui l'attività viene svolta:

Categoria	Attività	% di abbattimento
11	Studi Sanitari, Laboratori Analisi	20%
18	Negozi di pulitura a secco, Falegnamerie, Legatorie	40%
19	Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto e similari	40%;
20	Attività industriali con capannoni di produzione	40%;
21	Attività artigianali di produzione specifiche (aziende agricole, caseifici, cantine vinicole, frantoi, officine di carpenteria metalli, attività artigianali di produzione)	40%;
25	Generi alimentari (macellerie, salumi e formaggi, supermercati)	40%

4. L'esclusione di cui ai commi precedenti verrà riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano, a pena di decadenza, in sede di dichiarazione originaria o di variazione, ad individuare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati indicando il settore d'attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (es. contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, modello unico dichiarazione ambientale).





CITTÀ DI CANICATTI
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica Regolamento
IUC -componente TARI-

Art. 37. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento. Solo le variazioni intervenute nel primo semestre, su espressa richiesta, potranno comportare la ricontabilizzazione della tariffa in relazione ai componenti. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Per le abitazioni di residenza, si **opererà d'ufficio la voltura**:

- a. all'intestatario della scheda anagrafica;
- b. al convivente più anziano, nei casi di decesso dell'intestatario della scheda anagrafica o della posizione tributaria, o agli eredi del deceduto;
- c. al residente più anziano nei casi di emigrati con nucleo ancora in sede.

2. Ai fini della determinazione della tassa nel numero complessivo dei componenti devono essere altresì considerati:

- a) i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 180 giorni (esempio colf, badanti)
- b) i membri del nucleo familiare temporaneamente domiciliati altrove.

3. Ai fini della determinazione della tassa dal numero complessivo dei componenti possono essere esclusi i soggetti impegnati per un periodo superiore a 6 mesi in servizi di volontariato prestata all'estero; per motivi di lavoro o di studio, nel caso in cui abbia dimora o dimora in altri comuni della Sicilia distanti almeno 70 KM, nonché in tutto il resto del territorio; nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia previamente e regolarmente dichiarata ed adeguatamente documentata.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di regolare denuncia apposita documentazione, **in una unità**.

5. Per le unità abitative di proprietà **tenute a disposizione**, purchè non locate o concesse in comodato, il numero degli occupanti è fissato **in una unità**.

Art. 42. Utenze domestiche - Riduzioni per raccolta differenziata

1. Per le utenze domestiche sono previsti sistemi premiali correlati all'incremento della quantità di rifiuti differenziati conferita al servizio pubblico. Gli obiettivi da raggiungere espressi in kg procapite sono definiti anno per anno ed individuati in specifico nel Piano Finanziario.

2. Le agevolazioni per il conferimento della raccolta differenziata presso il Centro di raccolta, sono determinate *attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa* e calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 45. Utenze non domestiche – Esclusione per avvio a recupero

1. Il tributo dalle utenze non domestiche di attività produttive, commerciali e di servizi non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di godere della esclusione i contribuenti devono presentare entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 gennaio dell'anno successivo, specifica istanza al Comune, obbligatoria e necessaria per beneficiare della predetta esclusione.

3. All'istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero nonché apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, nonché la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale;

$\% = \text{QUANTITA' RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO} / \text{QUANTITA' COMPLESSIVA DI RIFIUTI ASSIMILATI PRODOTTI}$

Qualora il contribuente non sia in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non venga dichiarata, per la verifica del diritto all'esclusione si considera come quantità totale presunta di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettabile al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione teorico annuo del Dpr 158/99.

$\% = \text{QUANTITA' RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO} / \text{SUPERFICIE TASSABILE} \times \text{COEFFICIENTE DI PRODUZIONE TEORICO DELL'ATTIVITA'}$

Le percentuali di riduzione della quota variabile del tributo sono calcolate secondo la seguente tabella:


PERCENTUALE RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO	% DI RIDUZIONE QUOTA VARIABILE TARIFFA
DAL 51% AL 100%	20%
FINO AL 50%	10%

4. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero tali da comportare una minore riduzione spettante.

Art. 47. Altre Agevolazioni – Esenzioni e riduzioni

1. Il Comune applica le seguenti **esenzioni** del tributo:

a) locali di utenze domestiche adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze occupate o detenute a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) da contribuenti facenti parte di nuclei familiari residenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, il cui ISEE non sia superiore alla soglia per l'accesso alle prestazioni e servizi socio-assistenziali. La pratica dovrà essere corredata da apposita relazione dell'assistente sociale che individui lo stato di disagio.



b) Per l'abitazione in vita del Giudice Rosario Livatino, relativamente alla superficie destinata ad attività culturali, previo accordo formale tra le associazioni e la proprietaria dell'immobile. L'esenzione verrà estesa a tutte le associazioni antimafia riconosciute a livello nazionale e che operano sul territorio di Canicattì.

2. La Giunta Comunale, nello schema di bilancio di previsione, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, assicura l'autorizzazione di spesa per la copertura di riduzioni tariffarie di pari entità per le famiglie con cinque e oltre componenti il cui reddito Isee sia inferiore o uguale a **10.000,00** euro. La copertura della spesa è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. Le previsioni di cui al comma precedente vengono conguagliate nell'anno in corso e la richiesta dell'interessato sia presentata entro il 30 di giugno, diversamente il conguaglio verrà contabilizzato nell'anno successivo a quello della richiesta.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione; le riduzioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 48. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino ad un importo massimo del 60 % di riduzione, eccetto le agevolazioni connesse ad incentivare la raccolta differenziata al centro di raccolta comunale.

Art. 49. Versamenti IMU, TASI, TARI

1. L'imposta IMU ed il tributo TASI sono dovute per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso ovvero la detenzione od utilizzo; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi procedono ad autoliquidare l'imposta IMU e/o il tributo TASI dovuto ed eseguire il versamento in forma spontanea e diretta degli importi dovuti per l'anno in corso in due rate di pari importo, con scadenza perentoria la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a saldo di quanto dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in ogni caso facoltà del contribuente

provvedere al versamento dell'imposta o tributo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. La tassa TARI ed il Tributo Provinciale vengono determinati sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, e viene iscritto in specifico elenco di soggetti debitori, unitamente ad eventuali sanzioni ed interessi dovuti; il Comune provvede ad inviare ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano in apposito prospetto esplicativo le somme dovute per ogni utenza, fermo restando che in caso di mancata ricezione degli inviti di pagamento il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo dovuto.

4. Il versamento della tassa **TARI** viene effettuato dal contribuente in forma spontanea e diretta in quattro rate, scadenti il **15 luglio, 15 settembre, 15 ottobre e 15 novembre**, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il **15 luglio** di ciascun anno.



CITTÀ DI CANICATTI
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: Modifica Regolamento
IUC -componente TARI-**

5. Il contribuente ha l'obbligo di procedere al versamento dovuto dell'IMU, TASI, TARI anche in caso di mancata ricezione dei moduli precompilati; in caso di omesso, tardivo o parziale pagamento entro le prescritte scadenze è notificato avviso di accertamento.
6. L'importo da versare a titolo di IMU, TASI, TARI è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della L. 296/2006.
7. I versamenti di IMU, TASI, TARI sono effettuati al Comune esclusivamente mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale; non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.



CITTA' DI CANICATTI
(PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO)

C.so Umberto I

tel 0922 - 734111
Fax 0922 - 734231

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO COMUNALE

Prot. n. 15040 del 17/04/2015
ALLEGATI N.

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO IUC – COMPONENTE TARI

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In allegato e per l'iscrizione all'o.d.g. del Consiglio si trasmette la proposta di cui in oggetto.

RIFERIMENTO NORMATIVO SULLA COMPETENZA DELL'ORGANO :
D. LGS. 18.08.2000, N. 267

INTERVENTO DI ALTRI ORGANI:
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (ART. 23 L. N. 289/02)

SI
 NO

DIRIGENTE: DRMELI CARMELA. _____

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: MELI CARMELA _____


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE RESO IN DATA 1504.2015
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO IN DATA 1504.2015

ALLEGATI ALLA PROPOSTA:
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI ART.58 L. 133/2008

NECESSITA' DI IMMEDIATA ESECUZIONE

SI
 NO

TRASMISSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IN DATA _____



IL DIRIGENTE

Il Consigliere Anziano
A. Sacchi

Il Presidente
P. Crupio

Il Segretario Generale
Dr. D. Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 07/08/2015 al 24/08/2015, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria
Fto _____

Il Segretario Generale
Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicatti, _____

Il Funzionario